

## La Riforma del lavoro non vale per architetti, ingegneri, geometri e geologi



**9 gennaio 2013** - Non toccano **architetti, ingegneri, geologi** e **geometri** le novità che riguardano le **consulenze in azienda da parte di professionisti con partita Iva** che mascherano rapporti di lavoro stabili (**false partite Iva**) presentate dalla **Riforma del lavoro Fornero**. Una Circolare del 27 dicembre e un Decreto ministeriale del Ministero del Lavoro datato 20 dicembre 2012 elencano gli ordini professionali (regolamentati da un ordine, collegio, albo) non sottoposti alla nuova normativa.

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con **Circolare 32/2012**, fornisce infatti importanti chiarimenti sulla nuova disposizione di cui all'art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dalla legge Fornero) che prevede una "presunzione" circa l'esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto in caso di impiego di lavoratori con partita IVA in "monocommittenza". È la circolare a individuare le condizioni per l'applicazione della disposizione, e la stessa Circolare è accompagnata dal Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012 con il quale sono individuati albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esonera dalla applicabilità della presunzione.

Al comma 26 dell'articolo 1 della **Riforma Fornero** si dice che la collaborazione fra un **lavoratore a partita Iva** e un'azienda deve essere considerata coordinata e continuativa, cioè sottoposta a un regolare contratto di assunzione, se si verificano due delle situazioni seguenti:

- che la collaborazione duri più di 8 mesi nel corso di un anno solare;
- che il corrispettivo sia superiore all'80% di quanto il lavoratore percepisce in un anno;
- che il lavoratore abbia una propria postazione fissa di lavoro in azienda.

La Circolare del 27 dicembre chiarisce alcuni passaggi:

- per quanto riguarda il punto 1, gli 8 mesi di collaborazione dopo i quali scatta la conversione in collaborazione coordinata e continuativa sono 241 giorni lavorativi;
- per il punto 3, la postazione di lavoro fissa può anche essere a uso non esclusivo del collaboratore.

Se due dei tre punti sono rispettati, la collaborazione a partita Iva viene trasformata automaticamente in un contratto a progetto ma per un contratto a progetto è necessario che venga individuato il/i progetto/i per i quali è valida la collaborazione. Se questo non si può fare, la trasformazione della collaborazione a partita Iva avviene con una conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.

Il compito di dimostrare che la collaborazione rispetta effettivamente i criteri previsti dalla Legge spetta al datore di lavoro, o committente, cioè all'azienda.

Detto questo, occorre precisare che **la stessa Riforma del Lavoro specifica quando la conversione a collaborazione coordinata e continuativa non è valida:**

- quando la collaborazione è caratterizzata da **competenze teoriche di grado elevato da parte del lavoratore**, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, oppure da capacità tecnico-pratiche apprese con rilevanti esperienze maturate nell'esercizio dell'attività. La circolare del 20 dicembre 2012 specifica che tali competenze ed esperienze possono essere comprovate da titoli di studio, qualifiche o diplomi da apprendistato, qualifiche o specializzazioni attribuite da un datore di lavoro per almeno un decennio;
- quando la collaborazione è portata avanti da un soggetto titolare di un **reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte un minimale annuo** che, specifica la Circolare del Ministero, per il 2012 è pari a 14mila 930 euro (moltiplicato per 1,25, significa un reddito di 18mila 662 euro);
- **la Circolare del 27 dicembre specifica quali categorie professionali** regolamentate da un ordine, da un collegio o da un albo **non sono sottoposte alla nuova disciplina della Riforma**. Fra queste ci sono il Consiglio Nazionale degli **Ingegneri**; il Consiglio Nazionale **Architetti**, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; il Consiglio Nazionale dei **Geologi** e il Consiglio Nazionale dei **Geometri** e Geometri Laureati.

Le novità previste dalla Riforma saranno attive dopo un periodo di adeguamento di 12 mesi a partire dall'entrata in vigore della Riforma stessa (luglio 2012), dunque per i rapporti di lavoro attivati dal 18 luglio 2013.